



REP. N.

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE**

**Provincia di Savona**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONVENZIONE URBANISTICA**

**Convenzione urbanistica per l'esecuzione del progetto di realizzazione, attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento (ex art. 6, 1° comma L. R. n. 49/2009), di una casa unifamiliare di civile abitazione, in Comune di Albisola Superiore, via San Sebastiano, 24/A (FOGLIO n. 29, mappale 1559, sub. 7).**

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

L'anno duemilaquattordici, il giorno ..... del mese di ....., in Albisola Superiore, innanzi a me, Dr. Giovanni Pucciano, Segretario Generale del Comune di Albisola Superiore, autorizzato ex lege a rogare gli atti ove sia parte il Comune, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Signori:

- **Dott. Leonardo Pizzorno**, nato ad Albissola Marina il 26.02.1948, responsabile di P.O. del Settore Edilizia Privata SUE, SUAP, Demanio marittimo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto come rappresentante del Comune di Albisola Superiore (nel prosieguo anche "Comune"), domiciliato per la funzione esercitata presso il Comune di Albisola Superiore – Piazza della Libertà 19 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00340950096;

**e**

- **il sig. Damonte Rocco**, nato a Celle Ligure, il 27.11.1943, residente in Albisola Superiore, Via San Sebastiano, civ. n. 24, Codice Fiscale DMNRCC43S27C443Y,



in qualità di proprietario dell'immobile interessato dall'istanza edilizia assunta a protocollo del Comune di Albisola Superiore in data 10.08.2010, prot. 17376, come integrata con nota in data 23.04.2011, assunta al prot. n. 7267, recante elaborati sostitutivi e con istanza in data 21.09.2011, assunta al prot. n. 17257, d'ora innanzi denominato anche attuatore;

**premesse che:**

- l'attuatore è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Albisola Superiore, via San Sebastiano, 24/A, censito a catasto al foglio n. 29, mappale 1559, sub. 7;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19, del 4 novembre 2009, è stata pubblicata la legge regionale n. 49 del 3 novembre 2009 recante "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio", divenuta efficace il 19 novembre 2009 e successivamente integrata e modificata;
- gli artt. 6 e 7 della citata legge consentono, in deroga alla disciplina pianificatoria urbanistica, interventi di demolizione di edifici incongrui, ovvero suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ammettendo la ricostruzione dei volumi, con l'incremento del 35%;
- il Consiglio comunale di Albisola Superiore con la deliberazione n. 150/2009 ad oggetto "Disposizioni per l'applicazione della l.r. 3.11.2009 n. 49" ha prescritto, nei casi di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della l.r. 49/2009, che *"l'applicabilità della legge sarà soggetta ad approvazione della Giunta Comunale con convenzione urbanistica"*;
- in data 10 agosto 2010 è stata assunta al protocollo del Comune di Albisola Superiore con il n. 17376, l'istanza edilizia presentata dal Sig. Damonte Rocco, come integrata con nota in data 23.04.2011, assunta al prot. n. 7267, recante



elaborati sostitutivi e successivamente integrata con istanza in data 21.09.2011, assunta al prot. n. 17257, per la realizzazione, in attuazione dell'art. 6, 1° e 2° comma della L. R. n. 49/2009 s. m. i., di una casa unifamiliare, con annesso box auto pertinenziale, interrato, mediante intervento di demolizione ricostruzione con ampliamento, in sito, del succitato edificio incongruo, ovvero suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ubicato in via San Sebastiano, civ. n. 24/A censito a catasto al foglio n. 29, mappale 1559, sub. 7, corredata, a seguito delle succitate integrazioni, dei seguenti:

#### ELABORATI PROGETTUALI E GRAFICI

- Tav. 0 Relazione tecnica, estratti cartografici e normativi;
- Tav. 1 Stato attuale: pianta, sezione, prospetto;
- Tav. 2 Stato attuale e progetto della sistemazione esterna;
- Tav. 3 Progetto: piante, sezioni, prospetti;
- Tav. 4 Raffronto: planimetria e sezione;
- Tav. 5 Calcolo volumi, superfici e rapporti aeroilluminanti;
- Tav. 6 Progetto regimazione acque bianche e nere;
- Tav. 7 Relazione paesaggistica;
- Tav. 8 Documentazione fotografica – fotomontaggio;

Relazione geologica;

Relazione geotecnica;

Dich. conformità del progetto al disposto della L. 13/89 e del D.M. 236/89;

Dich. per la conformità del progetto al disposto dell'art. 31 della L.R. 16/08;

Bozza Convenzione urbanistica;

- in data 03.04.2014, con nota assunta al n. 6714 di protocollo, l'attuatore ha presentato al Comune nuova bozza di Convenzione urbanistica, sostitutiva della



precedente;

**Considerato che:**

- in data 26.07.2011 è stata rilasciata all'attuatore Autorizzazione paesaggistica n. 7 a condizione che il tetto sia realizzato a falde;

- in data 10 marzo 2014, la locale Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole all'intervento a condizione che venga prevista la realizzazione di un dosso a protezione dell'accesso al box interrato e la corretta impermeabilizzazione del box stesso, data la vicinanza a corsi d'acqua tombinati;

- che in data ..... la Giunta Comunale di Albisola Superiore, con proprio atto n. .... ha deliberato quanto in appresso:

- di riconoscere il carattere incongruo, ovvero suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della l.r. 49/2009 dell'immobile sito nel Comune di Albisola Superiore, via San Sebastiano, civ. n. 24/A censito a catasto al foglio n. 29, mappale 1559, sub. 7, ritenendo procedibile la proposta presentata, come sopra, dall'attuatore, alle seguenti condizioni:

- che, in luogo della realizzazione di un intervento di interesse pubblico aggiuntivo, non scomputabile, venga versata una somma pari ad ulteriore incremento del 50% degli oneri di urbanizzazione di interesse esclusivo dell'operatore e di interesse generale (B1 + B2) ai sensi della L. R. n. 25/1995, da calcolare sulla tariffa base;

- che sia provveduto al completo ripristino delle aree lasciate libere dalla demolizione dell'edificio incongruo, in conformità al progetto presentato

- di approvare l'intervento e la bozza di convenzione urbanistica presentata in data 03.04.2014 ed assunta al prot. n. 6714;



Tutto quanto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, il Comune di Albisola Superiore e l'attuatore di cui in premessa, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo uno**

##### **Oggetto della Convenzione**

1. Costituisce oggetto della convenzione la regolamentazione dei rapporti di pubblico interesse tra il Comune di Albisola Superiore e l'attuatore per la realizzazione, in attuazione dell'art. 6, 1° e 2° comma della L. R. n. 49/2009 s. m. i., del progetto di costruzione di una casa unifamiliare, con annesso box auto pertinenziale, interrato, mediante intervento di demolizione ricostruzione con ampliamento, in sito, del succitato edificio incongruo, ovvero suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ubicato in via San Sebastiano, civ. n. 24/A censito a catasto al foglio n. 29, mappale 1559, sub. 7, come individuato negli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e normativi indicati nell'elenco succitato a costituirne elemento integrante ed essenziale, richiamati nel presente atto, ancorché non allegati, presentati per l'approvazione presso il Comune di Albisola Superiore ed approvato dallo stesso per effetto degli atti di cui in premessa;

2. L'attuatore, conseguentemente, si obbliga nei confronti della civica amministrazione ad eseguire gli interventi previsti dal citato progetto, a realizzare in variante previa acquisizione dei prescritti titoli abilitativi ed autorizzativi le opere prescritte nel parere della locale Commissione edilizia, di cui alla premessa, nonché ad ottemperare a tutti i connessi obblighi e impegni assunti con la presente convenzione.

#### **Articolo due**



### **Opere di urbanizzazione**

1. L'attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Albisola Superiore a realizzare, in puntuale attuazione del permesso di costruire rilasciato, le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

-rete idrica di adduzione e scarico dell'acqua potabile;

-rete fognaria per la raccolta delle acque nere – tratto fognario di collegamento tra l'area oggetto di intervento e il pozzetto pubblico esistente;

-cavidotto (eventuale) per il passaggio di rete di telecomunicazione.

2. L'attuatore si obbliga, altresì, a realizzare a propria cura e spese in accordo delle Società distributrici, le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, fermo restando che tali opere, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, non sono considerate opere di urbanizzazione ai fini degli scomputi di cui alle successive statuizioni della presente convenzione. Resta comunque salvo ogni accordo diverso che l'attuatore stipulerà con gli enti gestori dei singoli servizi, in ordine all'accollo degli oneri e delle spese delle opere in questione.

### **Articolo tre**

#### **Standard urbanistici**

1. L'attuatore, in conformità alle previsioni di legge, si impegna a realizzare e rendere disponibili le seguenti dotazioni di standard pubblici prescritti dal Piano Urbanistico Comunale:

- parcheggio pubblico mq 13,88;

- verde pubblico attrezzato mq 86,12;

2. E' facoltà delle parti definire forme alternative di soddisfacimento degli standard pubblici previsti attraverso la monetizzazione degli stessi, come in



appresso:

- parcheggio pubblico (arrotondato ad un posto auto) pari ad € 13.299,00

- verde pubblico attrezzato mq 86,12 x €/mq 26000 = € 22.391,20

#### **Articolo quattro**

##### **Onere aggiuntivo a carico dell'attuatore**

1. L'attuatore assume, quale onere aggiuntivo a suo carico, in luogo della realizzazione di un intervento di interesse pubblico, non scomputabile, il versamento di una somma pari ad ulteriore incremento del 50% degli oneri di urbanizzazione di interesse esclusivo dell'operatore e di interesse generale (B1 + B2) ai sensi della L. R. n. 25/1995, da calcolare sulla tariffa base.

#### **Articolo cinque**

##### **Oneri e termini di progettazione**

1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo 2, comma 1, ove non si proceda alla monetizzazione delle stesse, come previsto dal successivo comma 2 dello stesso articolo, è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore e soggetta all'approvazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albisola Superiore.

2. Le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 2, comma 1, saranno assoggettate alle verifiche di legge ed ai prescritti atti di collaudo, finale ed in corso d'opera, sia amministrativo, che statico etc., il tutto da eseguirsi a cure e spese del soggetto attuatore, fermo restando che competerà al Comune la nomina dei Collaudatori.

3. Eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere indicate dal Comune, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con le esigenze del cantiere, in attuazione di previsioni dello strumento urbanistico generale o di particolari programmi della Civica Amministrazione, purché non in



contrasto con le disposizioni della convenzione per quanto riguarda i termini di consegna delle opere.

4. Eventuali varianti in corso d'opera, soggette all'approvazione del Comune e degli altri soggetti eventualmente preposti, saranno a totale carico del soggetto attuatore.

#### **Articolo sei**

#### **Contributo di costruzione**

1. Fermo restando il disposto di cui al successivo articolo 7, l'attuatore si obbliga a corrispondere al Comune di Albisola Superiore, ai fini del rilascio del permesso di costruire, il contributo di costruzione edilizia, costituito da una quota relativa agli oneri di urbanizzazione – se non scomputati - e da una quota concernente il costo di costruzione, secondo la tariffa urbanistica in vigore alla data di presentazione dell'istanza di titolo abilitativo.

2. Le somme, a titolo di contributo di costruzione, dovute dall'attuatore, sono circa le seguenti:

A – Costo di costruzione (non scomputabile, da versare) € 3.694,00;

B1 - Quota per opere di urbanizzazione di interesse

esclusivo dell'operatore € 23.138,00;

B2 - Quota per opere di interesse generale (non soggetta

a scomputo per convenzione – da versare) € 5.427,00;

(le voci B1 e B2 sono maggiorate del 50%, per titolo abilitativo convenzionato e di un ulteriore 50%, in luogo della realizzazione di un intervento di interesse pubblico, non scomputabile, pari ad una maggiorazione complessiva del 100%)

**Totale contributi concessori:** € **32.259,00**

Le somme indicate saranno più correttamente calcolate in sede di rilascio o



formazione del titolo edilizio abilitativo per la realizzazione dei lavori.

3. Il contributo di costruzione, ovvero la quota dello stesso nell'importo che eventualmente risultasse ancora dovuto una volta eseguiti gli scomputi di cui al successivo articolo 7, ove non si proceda alla monetizzazione degli standard urbanistici, verrà corrisposta in unica soluzione ovvero in quattro rate semestrali, col versamento della prima rata prima del rilascio od efficacia del titolo abilitativo, prestando il Comune il suo assenso ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16/2008.

4. A garanzia del pagamento delle eventuali rate differite, l'attuatore si obbliga a costituire idonea garanzia all'atto del rilascio del permesso di costruire, come meglio specificato al successivo articolo 11 punto 10.

#### **Articolo sette**

#### **Scomputo dalla quota del contributo di costruzione relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione del costo delle opere eseguite per urbanizzazione e per gli oneri aggiuntivi**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 12, della legge regionale n. 25 del 7 aprile 1995, dalla quota del contributo relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione B1, potrà essere scomputata, al momento del rilascio del titolo abilitativo e con le prescrizioni e le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, la quota corrispondente alla realizzazione diretta ed integrale delle opere, a totale cura e spese da parte del soggetto attuatore, ove non abbia luogo la monetizzazione degli standard urbanistici, in conformità alle previsioni, di cui al precedente art. 2, 2° comma.

#### **Articolo otto**

#### **Attuazione del progetto e trasferimento degli immobili a terzi**



1. L'area e gli edifici interessati all'intervento sono e rimarranno destinati agli usi specificati nel titolo edilizio.

2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano l'insediamento ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non asserviti all'uso pubblico rimangono vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel progetto.

3. In caso di trasferimento dell'unità immobiliare realizzata in esecuzione del progetto, l'attuatore si impegna a trasferire, a carico dei suoi aventi causa, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla Convenzione, mantenendo, comunque, in solido con gli stessi, l'obbligo di adempimento alle previsioni della stessa.

4. L'amministrazione comunale presta sin da ora il proprio assenso alla successione a titolo particolare nei diritti e negli obblighi assunti dall'attuatore in forza della presente convenzione.

#### **Articolo nove**

##### **Termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e cessione o costituzione dei vincoli di uso pubblico delle aree relative**

1. L'attuatore, ove non provveda alla monetizzazione degli standard urbanistici, di cui al precedente art. 2, 2° comma, si obbliga, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a completare e a rendere agibili le opere di urbanizzazione nel termine di efficacia del titolo edilizio, rilasciato per l'esecuzione dell'intervento oggetto della presente convenzione. Gli atti di cessione delle suddette opere e i necessari asservimenti saranno stipulati a semplice richiesta della parte più diligente ed a carico, cure e spese dell'attuatore, compreso frazionamenti, vulture ed ogni altro onere per la completa definizione di ogni pratica connessa, comunque entro il termine di 90 giorni dalla richiesta.

2. Le modalità e la tempistica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione



dovranno comunque essere previamente concordate con il Comune, sulla base di un cronoprogramma da redigersi a cura del soggetto attuatore, che potrà essere aggiornato in corso d'opera, su richiesta dello stesso, previo accordo con il Comune.

3. La data d'inizio dei lavori e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, dovrà essere anteriore o contemporanea alla realizzazione degli interventi privati previsti dalla presente convenzione, salvo diversa disposizione del Comune. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune, a mezzo raccomandata, con preavviso di almeno dieci giorni.

#### **Articolo dieci**

##### **Esecuzione dei lavori, modalità di controllo e responsabilità relative**

1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico Comunale e dalle altre Autorità eventualmente competenti per materia. I funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto libero accesso ai cantieri.

2. La verifica definitiva delle opere poste a carico del soggetto attuatore, anche se a titolo di onere aggiuntivo come sopra previsto, dovrà avvenire entro sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; nei casi consentiti dalla legge, il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in conformità alla vigente normativa.

3. In ogni caso, l'attuatore manleva il Comune da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori direttamente svolti, con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione delle opere previste dall'intervento e di cui al presente atto.

4. Fino alla consegna delle opere al Comune, il Soggetto Attuatore dovrà



provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere.

5. Le nuove opere di urbanizzazione realizzate passeranno in consegna al Comune in adeguato stato di conservazione e manutenzione, previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti.

### **Articolo undici**

#### **Garanzie**

1. A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle opere di urbanizzazione, che eventualmente si impegnerà a realizzare con la presente convenzione, l'attuatore si obbliga a consegnare al Comune, al momento del rilascio del titolo abilitativo, idonea garanzia cauzionale a prima e semplice richiesta, prestata mediante fideiussione bancaria emessa da primario istituto bancario abilitato. La garanzia dovrà avere efficacia fino al totale svincolo da parte del Comune beneficiario. L'eventuale mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato non potrà esser opposto al Comune beneficiario. L'Istituto che avrà rilasciato la fideiussione dovrà versare a semplice prima richiesta del Comune beneficiario, e comunque entro il termine di giorni 10, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del contraente.

La fideiussione rilasciata dovrà prevedere l'impegno del fideiussore di soddisfare l'obbligazione a favore del Comune con specifica esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'articolo 1944 cod. civ. e della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice.

2. L'importo della garanzia fideiussoria sarà commisurato al costo delle opere che l'attuatore si è impegnato a realizzare ai sensi della presente convenzione, quale risultante dai computi metrici e dagli elenchi di materiali e dei prezzi allegati, come stimati ed accettati in base a quanto previsto nei precedenti articoli.



3. L'importo della garanzia prestata per le opere da eseguirsi potrà essere ridotta in corso d'opera in base allo stato di avanzamento delle opere redatto dal Direttore Lavori ed a seguito di collaudo parziale in corso d'opera effettuato, al presente fine, dal Collaudatore secondo modalità da concordare con il Comune e, comunque, in misura non eccedente il 90% del costo dell'opera finita.

4. Lo svincolo verrà autorizzato dal Comune, previa istanza dell'attuatore che attesti l'ultimazione dei lavori (o di uno stato di avanzamento degli stessi) entro sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita lettera raccomandata. Lo svincolo sarà subordinato all'accertamento da parte del Direttore Lavori dell'avvenuta esecuzione delle opere nella misura corrispondente all'importo e in percentuale rispetto all'opera finita e all'esito favorevole del collaudo.

5. Il 10% dell'importo della fideiussione sarà comunque trattenuto fino alla stipula degli atti di cessione o di asservimento all'uso pubblico eventualmente previsti con riferimento alle opere di urbanizzazione, anche aggiuntive, a carico dell'attuatore.

6. Qualora le garanzie fossero ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere a carico dell'attuatore ed alla cessione delle relative aree, quest'ultimo si obbliga ad integrarne l'importo, qualora tali somme venissero incamerate dal Comune, a seguito dell'accertamento di inadempienze.

7. Lo svincolo integrale della garanzia prestata avverrà con il completo adempimento degli obblighi gravanti sull'attuatore in base a quanto previsto nella presente convenzione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'attuatore, l'importo posto a garanzia, di cui al presente articolo, potrà essere in tutto o in parte incamerato dal Comune, senza formalità alcuna.

9. Per le opere di urbanizzazione la cui manutenzione dovesse rimanere a carico



del Comune, l'attuatore si impegna a produrre a favore del Comune medesimo apposita garanzia decennale postuma di valore pari a quello risultante da computo metrico per le singole opere oggetto di manutenzione.

10. L'attuatore, a garanzia dell'eventuale rateizzazione dei contributi di costruzione ed eventuali somme di monetizzazione degli standard urbanistici dovuti, consegnerà, al momento del titolo abilitativo, idonea garanzia dello stesso tipo di quella prevista al comma 1 del presente articolo. Tale garanzia potrà essere ridotta in proporzione alle rate ancora da corrispondere.

#### **Articolo dodici**

##### **Obblighi contributivi per il rilascio dei titoli**

1. I titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto richiamato in premessa saranno rilasciati solo nel momento in cui l'attuatore darà adempimento agli impegni assunti in merito al versamento delle somme sopra previste e alla consegna delle fideiussione per la eventuale rateizzazione o per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a suo carico.

#### **Articolo tredici**

##### **Inadempienze**

1. In caso di inadempienze da parte dell'attuatore alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori nell'area oggetto di intervento con riguardo alle opere interessate dalle inadempienze.

2. Intervenuto l'adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori.

3. Il Comune potrà chiedere, in danno dell'attuatore, l'adempimento, ovvero



dichiarare la risoluzione della presente convenzione - previa diffida ad adempiere entro 60 giorni - nei seguenti casi:

- a) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati;
- b) rifiuto a stipulare gli atti di cessione o di asservimento ovvero di provvedere alla consegna delle aree e degli immobili con le modalità e nei termini della presente convenzione;
- c) mancato inserimento negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole all'uopo previste dalla presente convenzione;
- d) inottemperanza agli obblighi di garanzia di cui all'articolo 11;
- e) mancato rispetto dei termini fissati nella presente convenzione per l'attuazione di quanto previsto, salvo i casi di forza maggiore o di proroga concessa dal Comune;
- f) reiterati e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

#### **Articolo quattordici**

##### **Elezione di domicilio**

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione l'attuatore dichiara di eleggere domicilio in Albisola Superiore, Via San Sebastiano, civ. n. 24.

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non determinerà alcun effetto ai sensi del precedente comma, se non sia previamente comunicato al Comune di Albisola Superiore con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per espressa volontà delle parti la forma della comunicazione come sopra precisata non ammette equipollenti.



### **Articolo quindici**

#### **Trascrizione**

1. La presente convenzione, gli atti di cessione ed i contratti attuativi da essa previsti saranno registrati e trascritti a cura e spese del Soggetto attuatore.

2. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento della proprietà, nonché ai fini della costituzione di altri diritti reali.

### **Articolo sedici**

#### **Spese**

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione, registrazione e trascrizione della Convenzione, nonché degli atti e dei contratti attuativi in essa previsti, sono a carico dell'attuatore, che chiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalla attuale normativa vigente e da quella successiva eventualmente più favorevole.

### **Articolo diciassette**

#### **Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 133 del d. lgs. 104/2010 tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione della presente convenzione sono devolute alla competenza giurisdizionale del Giudice Amministrativo, esclusa ogni compromissione arbitrale.

### **Articolo diciotto**

#### **Valore della convenzione ai fini fiscali**

Ai fini meramente fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è pari a € ..... Il presente contratto si compone di numero sedici pagine intere e parte della diciassettesima fin qui. Letto, confermato e sottoscritto.



IL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

IL SOGGETTO ATTUATORE

Il Responsabile di P.O. del Settore Edilizia Privata

Dott. Leonardo Pizzorno

Sig. Rocco Damonte

.....

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Pucciano

.....